



## Rapporto in esclusiva Il professionista dipendente pubblico ha diritto al rimborso dei corsi di formazione e dell'iscrizione all'Albo

Giudici e Mef riconoscono l'esenzione da alcuni oneri per il professionista che ha un rapporto di esclusiva con la Pa

**Saporito** — a pag. 13



Per segnalazioni scrivere a:  
[professioni@ilsole24ore.com](mailto:professioni@ilsole24ore.com)

**La ripartizione degli oneri.** I tribunali tracciano la rotta: in caso di esclusiva l'ente pubblico rimborsa l'iscrizione così come i corsi di formazione e la polizza assicurativa per attività tecniche

# Per il professionista dipendente della Pa l'Albo non è un costo

**Guglielmo Saporito**

I professionisti dipendenti pubblici possono ribaltare sul datore di lavoro il costo dell'iscrizione all'Albo professionale. E ciò, in particolare, se l'attività pubblica viene esercitata in regime di esclusiva. Le spese di iscrizione all'Albo riguardano non solo avvocati e ingegneri, ma tutti coloro che da un lato "firmano", quali professionisti abilitati, atti della pubblica amministrazione e dall'altro abbiano un vincolo che impedisca l'attività esterna a favore di terzi.

Il caso più recente è quello deciso dal tribunale di Pordenone (sentenza 116 del 6 settembre 2019) e si riferisce ad alcuni infermieri professionali, legati da obbligo di esclusività con una Ausl. In tal caso l'iscrizione all'Albo è stata riconosciuta a carico dell'ente pubblico in quanto è stata ritenuta un requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso, invece, l'iscrizione all'Albo non sia necessaria, ma sia sufficiente aver conseguito l'abilitazione (superando l'esame di Stato), non vi è alcun problema di oneri a carico della

Pa. Ciò accade ad esempio per gli avvocati dello Stato, che non sono iscritti ad alcun Albo, o per alcuni medici del ministero della Salute; e questa è anche l'opinione del **Consiglio nazionale degli ingegneri** (circolare 6340 del 21 ottobre 2015), che distingue tra professionisti abilitati e iscritti all'Albo.

Ai fini del rimborso, occorre distinguere tra i titoli acquisiti per accedere e mantenere una posizione lavorativa (qual è, appunto, l'iscrizione a un Albo professionale) e i titoli che, una volta acquisiti, diventano dote specifica del dipendente. Per esempio, la laurea, di cui il lavoratore beneficia sotto vari aspetti, non solo lavorativi: il costo per conseguirla non può, perciò, essere ribaltato sul datore di lavoro (Corte conti Puglia, deliberazione 29/2008).

Stesso ragionamento per i titoli di qualificazione non indispensabili alla carriera (specializzazioni, master, ecc.) ma utili solo ai fini di punteggi o avanzamenti: non essendo obbligatori, quei titoli non possono essere a carico dell'ente.

I primi professionisti che hanno battagliato per ribaltare sul datore di lavoro gli oneri di iscrizione all'Albo

sono stati gli avvocati dell'Inps e dell'Inail (Cassazione, sentenze 7776/2015 e 3928/2007), seguiti dagli avvocati interni dei Comuni (Consiglio di Stato, parere 1081/2011).

Un'importante estensione del principio riguarda i ruoli tecnici e di progettazione di opere pubbliche, in quanto il dipendente iscritto all'Albo e con un rapporto esclusivo con la Pa, fruisce a spese dell'ente di una copertura assicurativa sui rischi progettuali di natura professionale (articolo 24, comma 4, del Dlgs 50/2016, testo unico sugli appalti). Ragionamento che si può fare anche per i corsi di formazione obbligatori: se il dipendente non si può giovare di tali corsi in rapporti esterni (ad esempio, nella libera professione autorizzata) a causa di un vincolo di esclusività con la Pa, i relativi costi sono a carico di quest'ultima.

L'iscrizione dei dipendenti ad Albi pone al datore di lavoro pubblico problemi contabili per il pagamento dell'Irap: secondo l'articolo 3 del Dlgs 446/1977 tale imposta è a carico del datore di lavoro e ciò innesca un meccanismo di rivalsa verso i terzi quando, ad esempio, una lite si con-

clude con una sentenza che riconosca il rimborso delle "spese di lite" a favore dell'ente pubblico. Insieme all'importo quantificato dal giudice, l'ente pubblico può chiedere anche una somma a titolo di Irap (circa il

20%) come onere accessorio riflesso (Consiglio di Stato, decisione 3738/2018 e Cassazione, sentenza 29375/2018). Ciò sempre in forza del principio che ritiene accessoria e separata, rispetto alla retribuzione,

ogni somma indispensabile e attinente alla professione. Come accadeva per l'indennità di "cavalatura" di medici e veterinari condotti che dovevano per raggiungere gli assistiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nuove attività Niente pretese se non c'è un Ordine o un Collegio

Le nuove professioni, che non hanno Ordini o Collegi, restano fuori dal meccanismo di rimborso delle spese di adesione. Ad esempio gli oneri di iscrizione a una categoria, che il dipendente in regime di esclusiva affronti quale re-

sponsabile della protezione dati (Rdp), non sono ribaltabili sul datore di lavoro. Ciò perché si tratta di una professione "non collegiata", riconosciuta ma non obbligatoria (nel senso che per esercitare le relative attività non è indispensabile l'iscrizione a un Albo) che non può, allo stato, generare problemi di oneri economici.

Infatti le professioni non collegiate sono attività auto-organizzate a norma della legge 4/2013, che non assicurano alcuna esclusiva e quindi non generano costi detraibili per il datore di lavoro.


Oltretutto, la legge 4/2013, nell'ampliare le categorie professionali, esclude che dal nuovo regime delle professioni possano derivare «nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», con un divieto che si attaglia all'iscrizione a un organismo di

categoria libero o volontario. Un'iscrizione volontaria a un'associazione o Albo previsto dalla legge 4/2013 può, quindi, dare garanzie di affidabilità, ma non è indispensabile per svolgere la prestazione lavorativa. In conseguenza, il costo dell'iscrizione all'Albo resta a carico del dipendente, senza poter essere traslata sul datore di lavoro. L'iscrizione a una professione regolamentata (il cui elenco è gestito dal ministero per lo Sviluppo economico) è quindi soprattutto sintomo di qualificazione professionale, utilizzabile come attestato di qualità dei servizi offerti, ad esempio per talune garanzie che si forniscono al cliente, quali il codice deontologico di condotta.

—Gu.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Per la nuova figura del responsabile della protezione dei dati personali nessuna possibilità di «sconti»**



**LA PAROLA DEI GIUDICI E DEL MEF****1****L'INFERMIERA****L'esclusiva non è vincolante**

Il tribunale di Milano ha respinto la domanda di rimborso della quota di iscrizione al Collegio di categoria di un'infermiera dipendente di una struttura pubblica. I giudici hanno, infatti, ritenuto che per gli infermieri che lavorano in una struttura pubblica non esiste un divieto assoluto di svolgere attività in favore di terzi

(come invece esiste per gli avvocati). Infatti, gli infermieri, anche dipendenti pubblici a tempo pieno, possono svolgere attività professionale esterna, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, subordinata all'assenza di conflitto di interessi (tribunale di Milano, sentenza 1161 dell'11 maggio 2016)

**2****L'AVVOCATO****Non può lavorare per terzi**

Secondo i giudici della Suprema corte l'ente datore di lavoro deve rimborsare all'avvocato che lavora nella pubblica amministrazione i costi di iscrizione all'elenco speciale dell'Albo degli avvocati riservato ai legali che esercitano la professione nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. Ciò in quanto la

professione forense, per normativa specifica (legge 339 del 2003) è inibita al pubblico dipendente, anche assunto a tempo parziale, a tutela sia dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sia dell'indipendenza della professione forense (Corte di Cassazione, sentenze 11833/20013 e 775/2014).

**3****L'ASSISTENTE SOCIALE****Il no del ministero dell'Economia**

Il ministero dell'Economia ha escluso, con una nota inviata al Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, la sussistenza di un diritto al rimborso della quota di iscrizione all'Albo per gli assistenti sociali dipendenti di un ente pubblico. Ciò perché l'iscrizione all'Ordine non avviene in un elenco

speciale come quello cui appartengono gli avvocati degli enti pubblici. Mancando tale presupposto, verrebbe meno anche l'applicazione analogica del diritto al rimborso sancito dalle pronunce della Cassazione in materia di oneri del datore di lavoro (nota del ministero dell'Economia, protocollo n. 45685 del 26 maggio 2016)

**4****GLI ALTRI ORIENTAMENTI****Spese di viaggio e telefoniche**

Al di fuori delle attività professionali, vi sono precisi orientamenti: costituisce rimborso spese il rimborso del costo di uno specifico viaggio di trasferta (Corte di Cassazione, sentenza 2385/1966); così è retribuzione sia il pagamento delle spese di vestiario comune, sia quello per tute in specifiche condizioni di lavoro (Corte di Cassazione, sentenza 11139/1998, relativa ad aziende di igiene pubblica). È rimborso anche il pagamento di

spese telefoniche per reperibilità (Corte di Cassazione, sentenza 10367/2004), mentre se la spesa nell'interesse del datore di lavoro copre parzialmente una spesa propria del lavoratore, vi può essere un concorso (Corte di Cassazione, sentenza 17639/2003, in tema di uniforme obbligatoria per autisti). Solo a carico del datore di lavoro sono, invece, i costi per obblighi di sicurezza (Corte di Cassazione, sentenza 11139/1998), perché necessari all'espletamento del lavoro.